

EROGAZIONI LIBERALI ETS ISCRITTI AL RUNTS – ART. 83 CTS

Le donazioni o erogazioni liberali sono una delle modalità con cui un ente del Terzo Settore può raccogliere fondi o beni in natura da destinare alle proprie attività di interesse generale. Le erogazioni liberali percepite dall'Ets, devono essere, infatti, utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le erogazioni liberali a favore degli ETS (Enti del Terzo Settore) sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, a seconda della natura del donatore (Art. 83 D.L. 117/2017)

BENEFICI FISCALI	
<p>Per le PERSONE FISICHE è prevista <u>alternativamente</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - detrazione del 30% Irpef (35% Irpef se effettuata ad OdV) per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro (in ciascun periodo di imposta) <i>oppure</i> - deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogatore (l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi non oltre il quarto) 	<p>Per gli ENTI O SOCIETÀ è prevista la deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogatore (l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi <u>non oltre il quarto</u>).</p>

LE DONAZIONI POSSONO ESSERE SIA IN DENARO CHE IN NATURA:

- **EROGAZIONE IN DENARO:** deve necessariamente essere effettuata tramite mezzi tracciabili (bonifici, assegni, carte di credito/debito,...).

- **EROGAZIONE IN NATURA**

Criteria di valorizzazione dei beni

- l'erogazione liberale in natura deve essere quantificata sulla base del valore normale del bene, definito ai sensi dell'art.9 del Tuir, ovvero assumendo il prezzo o corrispettivo che viene mediamente praticato sul mercato per i beni e i servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi (utilizzo di listini, tariffari o mercuriali, perizie di stima,..);
- nel caso specifico dei beni strumentali (l'erogante svolge attività professionale/impresa) il riferimento è al costo residuo non ammortizzato al momento del trasferimento;
- nei casi di beni prodotti o scambiati da imprese, rileva il minor valore tra quello normale e quello attribuito alle rimanenze ai sensi dell'art. 92 del Tuir.
- in ipotesi diverse e qualora il bene abbia un valore superiore a 30.000 euro è necessario che il donatore acquisisca una perizia giurata di stima con data non anteriore a 90 giorni dal trasferimento del bene.

Documentazione necessaria

- una dichiarazione scritta da parte del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori e la perizia di stima ove prevista;
- una dichiarazione scritta dell'ente destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.